

Tribunale di Mantova 8 febbraio 2008 □ Est. Laura De Simone

Concordato fallimentare - Voto favorevole a più proposte di concordato - Suddivisione in classi - Cram down - Valutazione comparativa delle proposte da parte del Tribunale in sede di omologazione - Necessità.

Nella vigenza del d.lgs.n.5/06, in caso di più proposte di concordato fallimentare portate in votazione contemporaneamente, nell'ipotesi in cui entrambe abbiano riportato il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma una delle due proposte contenga la suddivisione dei creditori in classi ed abbia ottenuto il dissenso di una di queste classi, l'organo legittimato ad effettuare valutazioni comparative per verificare quale tra le diverse proposte sia da preferire è il tribunale fallimentare in sede di giudizio di omologazione.

Il Giudice delegato

premesse che le società M. S.p.A. e G. S.r.l. hanno presentato due proposte di concordato fallimentare relativamente al Fallimento della società Realvit Italia S.p.A., ed il procedimento è regolato, a mente dell'art.150 del d.lgs.n.5/06, dalle norme introdotte dal medesimo decreto legislativo, per cui si è imposta la necessità di portare in votazione le due proposte contemporaneamente, ex art.125 III co. L.F.,

rilevato che solo la proposta di M. S.p.A. contiene condizioni differenziate per singole classi di creditori, e per entrambe le proposte sono stati acquisiti i pareri favorevoli del curatore e del comitato dei creditori, nonché per M. S.p.A. è stato acquisito il provvedimento del Tribunale reso ai sensi dell'art.125 II co. L.F.,

disposta la comunicazione delle due proposte ai creditori e fissato il termine per l'esercizio del diritto di voto con provvedimento del 28.12.2007,

letta la relazione depositata dal curatore in data 31.1.2008 redatta ai sensi dell'art.129 L.F. e le successive integrazioni depositate il 5.2.2008 in relazione all'esito delle votazioni espletate,

osservato che il curatore ha posto dubbi interpretativi con riguardo ad alcuni voti espressi non conformemente alle indicazioni impartite, ed alla luce di questo ha formulato tre ipotesi di computo dei voti,

osservato che questo giudice delegato, con provvedimento del 1.2.2008, oltre ad aver individuato una quarta ulteriore ipotesi di calcolo, ha fornito i seguenti chiarimenti al curatore con riferimento all'interpretazione dei voti:

1) le schede di voto devono essere considerate separatamente con riferimento alla proposta di M. S.p.A. rispetto alla proposta di G. 21 S.r.l., così che il voto validamente espresso per una delle due proposte non infici l'altra,

2) se con riferimento ad una proposta vi è una doppia cancellazione o non vi è la cancellazione di nessuna voce, il voto è da intendersi comunque espresso ma non potendo essere in alcun modo interpretato deve ritenersi nullo,

3) in ragione del principio sopra indicato devono ritenersi nulli unicamente i voti espressi per M. S.p.A. dal creditore n.87 nsp, e per G. 21 S.r.l. dai creditori n.272 nsp, 124 nsp, 104 nsp, 51 nsp, 332 nsp, 109 nsp,

4) i voti espressi dai creditori n.43 nsp, 193 nsp, 277 nsp e 121 nsp, quando anche non formulati secondo le precise indicazioni fornite da Curatore possono ritenersi ragionevolmente chiari e considerati voti contrari per M. S.p.A. e favorevoli per G. 21 S.r.l., così come il voto del creditore n.106 nsp è da intendersi favorevole per M. S.p.A. e contrario per G. 21 S.r.l. ed il voto del creditore n.87 nsp che si è detto nullo per M. S.p.A. e da intendersi favorevole per G. 21 S.r.l.,

rilevato che non appare condivisibile la prospettazione del curatore per il computo dei

voti come effettuata nella proposta n.3), posto che non ha considerato le schede di voto separatamente con riferimento alle proposte di M. S.p.A. e di G. 21 S.r.l. e quindi il voto non validamente espresso per una proposta ha di fatto inficiato anche il voto, validamente espresso, per l'altra, con eliminazione del creditore relativo anche dal monte crediti corrispondente, amplificando in tal modo il rilievo della nullità che così facendo viene ingiustificatamente estesa anche al voto, da considerarsi indipendente, formulato per l'altra proposta, in contrasto con il generale principio di cui all'art.159 c.p.c.,

considerato che viceversa le ipotesi formulate da curatore n.1) (voti nulli come voti validi e quorum non modificato), n.2) (voti nulli come voti contrari e quorum non modificato) e n.4) (voti nulli esclusi sia come voti favorevoli che contrari e detrazione del credito corrispondente dall'ammontare complessivo dei creditori chirografari ammessi), sono tutte alternativamente valutabili e portano tutte a ritenere che la maggioranza assoluta dei creditori chirografari ammessi al voto abbia votato favorevolmente ad entrambe le proposte e che la proposta di M. S.p.A. abbia ottenuto, in tutte e tre le ipotesi, il consenso di due classi su tre, con conseguente rispetto per la proposta G. S.r.l. della previsione dell'art.128 I co L.F., e per la proposta M. S.p.A. della possibilità di omologa ai sensi dell'art.129 VII co.L.F., previa valutazione

del Tribunale secondo la regola del cram down,

rilevato che nessun rilievo assumono, ai fini che qui interessano, le comunicazioni, depositate dal curatore il 6.2.2008, di due creditori in cui sono fornite esplicazioni con riguardo al voto espresso, in quanto pervenute successivamente al termine fissato ai sensi dell'art.125 II co. L.F. per l'espressione delle dichiarazioni di dissenso,

ritenuto che sia il giudizio di omologazione, in sede di riscontro della regolarità della procedura e dell'esito delle votazioni, la fase processuale in cui debba essere compiuta la valutazione comparativa delle due proposte,

dispone

che il curatore dia immediata comunicazione ai proponenti, al legale rappresentante della società fallita, ai creditori dissenzienti, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo anche telematico purché tale da consentire la prova dell'effettivo invio, delle proprie relazioni ex art.129 L.F., fissando termine sino al 5 marzo 2008 per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, nonché per la richiesta di approvazione del concordato da parte di M. S.p.A. e sino all'8 marzo 2007 per il deposito della relazione conclusiva del curatore, in cui - compiuta ogni ulteriore considerazione ritenuta opportuna - siano altresì riassunte le tre ipotesi di voto sopra considerate, seguendo, per ciascuna, nel computo dei voti, i criteri sopra indicati e gli schemi richiesti nell'ordinanza del 1.2.2008, riservandosi all'esito di riferire in Camera di Consiglio, ove non siano proposte opposizioni ovvero sia stata presentata richiesta di omologazione da parte di M. S.p.A., dovendosi viceversa procedere ai sensi dell'art.26 L.F. secondo il richiamo del comma V dell'art.129 L.F..

Mantova, li 8 febbraio 2008

Il Giudice delegato
Dott.Laura De Simone